



# COMUNE DI MAGREGLIO

Piazza Municipio, 2 - 22030 Magreglio (CO) Tel: 031/965119 - Fax: 031/965544  
PEC [comune.magreglio@legalmail.it](mailto:comune.magreglio@legalmail.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Copia**

N. 26/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-07-2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

<b>Bianchi Danilo</b>	P	Favorevole	<b>Pozzi Luca</b>	<b>Riccardo</b>	P	Favorevole
<b>Zardoni Roberto</b>	A		<b>Scola Daniela</b>	<b>Giovanna</b>	P	Favorevole
<b>Gelmini Giuseppe</b>	P	Favorevole	<b>Ceruti Paolo</b>		P	Favorevole
<b>Casanova Alessandro</b>	P	Favorevole	<b>Terragni Antonio</b>		P	Favorevole
<b>Gilardoni Giampiero</b>	P	Favorevole	<b>Grisa Enrico</b>		P	Favorevole
<b>Tavecchio Maria</b>	P	Favorevole				

Presenti...: 10

Assenti...: 1

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: 0

VOTI ASTENUTI: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Fiorella Andrea.

Il Signor Bianchi Danilo, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(..). I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/06/2020;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 **“Norme in materia ambientale”**, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 **“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”**;

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando/modificando oltre al sommario, gli artt. 2-3-4-5-12-15-15-bis-23 in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

➤ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data **20/07/2021** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**UDITI:**

- Il capogruppo di minoranza Sig. Ceruti che dichiara il voto favorevole del gruppo di minoranza tenuto conto che le modifiche riguardano solo disposizioni normative imposte. Ricorda e precisa, a nome del gruppo di minoranza, che il Sindaco ha precisato che successivamente sarà portata in approvazione una modifica a favore dei cittadini secondo le condizioni economiche degli stessi.
- Il Sindaco precisa che le variazioni saranno deliberate dalla Giunta Comunale in base a dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale

## DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. **9 del 30/06/2020**, come da allegato;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2021**;
- 3) di dare mandato all'area tributaria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

### dopodichè

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

<b>Presenti</b>	10	(dieci) Bianchi D., Tavecchio M., Gelmini G., Casanova A.I, Gilardoni G., Pozzi R.L., Scola G., Ceruti P., Terragni A., Grisa E.
<b>Assenti</b>	1	(uno) Zardoni R.
<b>Astenuti</b>	0	(zero)
<b>Votanti</b>	10	(dieci) Bianchi D., Tavecchio M., Gelmini G., Casanova A.I, Gilardoni G., Pozzi R.L., Scola G., Ceruti P., Terragni A., Grisa E.
<b>Favorevoli</b>	10	(dieci) Bianchi D., Tavecchio M., Gelmini G., Casanova A.I, Gilardoni G., Pozzi R.L., Scola G., Ceruti P., Terragni A., Grisa E.
<b>Contrari</b>	0	(zero)

# DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Allegato alla deliberazione di  
**C.C. n.26** del **28-07-2021**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA  
RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere contabile**

Lì, 20-07-2021

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Genoni Rag. Adelaide

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Lì, 20-07-2021

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Genoni Rag. Adelaide

---

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**SINDACO**  
F.to Bianchi Danilo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Fiorella Andrea

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 30-07-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 30-07-2021

**Il Segretario Comunale**  
F.to Fiorella Andrea

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 30-07-2021

**Il Segretario Comunale**  
Fiorella Andrea

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2021

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 28-07-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Fiorella Andrea



**COMUNE DI MAGREGLIO**  
*Provincia di Como*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Sommario

### Sommario

~~Art. 15. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche .....7~~

Art. 15 - Art. 15. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

Art. 15 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta

## Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~ la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da almeno tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e anche se di fatto non utilizzati;

b1) *aree scoperte operative*:

- le aree scoperte destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività come, a titolo d'esempio, i campeggi, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
- le aree scoperte ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

b2) *aree scoperte non operative*, le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali ad esempio posti auto coperti, tettoie, terrazze, balconi non rientranti nella fattispecie di cui alla lett. a), nonché cortili, giardini e parchi:

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in:

- Utenze domestiche residenti, cioè quelle occupate da nuclei famigliari che vi hanno stabilito la residenza anagrafica.
- Utenze domestiche non residenti, che comprendono i seguenti casi:
  - locali occupati (anche per un periodo non continuativo) o tenuti a disposizione da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale;
  - locali, diversi da quelle di residenza anagrafica, tenuti sfitti a disposizione da proprietari o possessori residenti nel Comune;
  - locali ammobiliati concessi in locazione a non residenti per periodi fino ad un anno;
  - foresterie aziendali.

d) *utenze non domestiche*, tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo, tra cui le comunità alloggio, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree indicate alla lett. b2 del paragrafo 2 del presente articolo;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e **assimilati** o l'interruzione temporanea dello stesso per cause di forza maggiore non comportano esonero dal tributo.

### **Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili obbligazione tributaria**

1. La TARI è dovuta dal possessore, occupante o detentore, a qualsiasi titolo, di locali ovvero aree scoperte, pubbliche o private, a qualsiasi uso adibiti, posti nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani ovvero **assimilati**.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 8 o in mancanza l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica e i componenti del nucleo familiare o conviventi in solido tra loro.
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto (persona fisica, società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta, sia per i locali ed aree scoperte di uso comune, sia per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (comma 644, art. unico legge 147/2013)

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) le aree impraticabili, in abbandono, intercluse da stabile recinzione o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli o a deposito di veicoli da demolire;
- h) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e **assimilati** per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti **speciali** non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali-**non assimilati**, al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico legge 147/2013)

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli con l'eccezione delle superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo e delle attività agrituristiche;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare al Comune apposita dichiarazione di cui all'art. 8, da cui si evinca che nell'insediamento produttivo si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, e annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

4. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali **non assimilabili** agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

## **Art. 12. Tariffa giornaliera della TARI**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. (comma 662, art. unico legge 147/2013).

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ed è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e **assimilati**.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento

della TOSAP del **Canone unico**, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.

5. Gli esercenti il commercio, anche temporanei, su area pubblica presso i mercati ed i posteggi isolati, sono tenuti al pagamento della tariffa giornaliera, in quanto produttori di rifiuti urbani; sono esentati gli esercenti e occupanti che provvedono autonomamente allo smaltimento del rifiuto prodotto e in regola con il pagamento ~~del canone mercatale~~ del **Canone Unico**.

6. Per gli occupanti di area pubblica e privata in occasione di manifestazioni, fiere e sagre, patrocinate dal Comune, la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata ~~nel canone di occupazione (TOSAP)~~ nel **Canone unico**.

7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147/2013).

### **Art. 15. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche**

~~La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante produzione della relativa documentazione probatoria.~~

~~1. La riduzione fruibile, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati con esclusione degli imballaggi secondari e terziari avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dalle delibere tariffarie.~~

~~2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e comunque entro i termini di approvazione delle tariffe, consegnando la documentazione indicata al comma 1.~~

~~3. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio e comunque entro i termini di approvazione delle tariffe.~~

### **Art. 15. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

### **Art. 15 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 **comma 1 del presente Regolamento** e

conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, **utilizzando il modello predisposto dallo stesso**, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione **redatta secondo il modello predisposto dall'Ente che verrà pubblicato sul sito del Comune**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, **entro i termini del 30 settembre per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022**, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, **redatta su modello predisposto dal Comune**, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.



## **Art. 23. Entrata in vigore**

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore ~~il 1° gennaio 2020~~ **dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.**

**COMUNE DI MAGREGLIO**  
*Provincia di Como*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Sommario

### Sommario

COMUNE DI .....	1
Sommario.....	2
Art. 1. Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI.....	3
Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili obbligazione tributaria .....	4
Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti .....	5
Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	5
Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI .....	6
Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI .....	6
Art. 8. Dichiarazione TARI.....	7
Art. 9. Obbligazione tributaria .....	10
Art.10. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa.....	10
Art. 11. TARI per le istituzioni scolastiche statali .....	10
Art. 12. Tariffa giornaliera della TARI.....	10
Art. 13. Tributo provinciale .....	11
Art. 14. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche .....	11
Art. 15 - Art. 15. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	11
Art. 15 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta...12	
Art. 16. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	133
Art. 17. Poteri del Comune .....	13
Art. 18. Riscossione e Accertamento .....	133
Art. 19. Ravvedimento operoso .....	14
Art. 20. Sanzioni e interessi .....	14
Art. 21. Rimborsi , compensazioni e importi minimi .....	15
Art. 22. Contenzioso .....	15
Art. 23. Entrata in vigore .....	155

## Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata dal comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria.

## Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da almeno tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e anche se di fatto non utilizzati;
  - b1) *aree scoperte operative*:
    - le aree scoperte destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività come, a titolo d'esempio, i campeggi, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
    - le aree scoperte ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
    - le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
  - b2) *aree scoperte non operative*, le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali ad esempio posti auto coperti, tettoie, terrazze, balconi non rientranti nella fattispecie di cui alla lett. a), nonché cortili, giardini e parchi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in:
    - Utenze domestiche residenti, cioè quelle occupate da nuclei famigliari che vi hanno stabilito la residenza anagrafica.
    - Utenze domestiche non residenti, che comprendono i seguenti casi:
      - locali occupati (anche per un periodo non continuativo) o tenuti a disposizione da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale;
      - locali, diversi da quelle di residenza anagrafica, tenuti sfitti a disposizione da proprietari o possessori residenti nel Comune;
      - locali ammobiliati concessi in locazione a non residenti per periodi fino ad un anno;
      - foresterie aziendali.

d) *utenze non domestiche*, tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo, tra cui le comunità alloggio, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree indicate alla lett. b2 del paragrafo 2 del presente articolo;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e o l'interruzione temporanea dello stesso per cause di forza maggiore non comportano esonero dal tributo.

### **Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili obbligazione tributaria**

1. La TARI è dovuta dal possessore, occupante o detentore, a qualsiasi titolo, di locali ovvero aree scoperte, pubbliche o private, a qualsiasi uso adibiti, posti nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 8 o in mancanza l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica e i componenti del nucleo familiare o conviventi in solido tra loro.
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto (persona fisica, società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta, sia per i locali ed aree scoperte di uso comune, sia per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (comma 644, art. unico legge 147/2013)

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) le aree impraticabili, in abbandono, intercluse da stabile recinzione o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli o a deposito di veicoli da demolire;
- h) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico legge 147/2013)

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli con l'eccezione delle superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo e delle attività agrituristiche;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare al Comune apposita dichiarazione di cui all'art. 8, da cui si evinca che nell'insediamento produttivo si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, e annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

4. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

## **Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI**

1. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte assoggettabili a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147/2013).

2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

## **Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI**

1. Le tariffe del tributo sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati

dal D.P.R. 158 /1999 ed ai sensi dell'art. 1, commi 651-652 della L. 147/2013 nonché delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 1 c. 527 l. 205/2017 da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

2. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione o altri termini previsti dalla normativa nazionale, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa s'intende prorogata anche per l'anno successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.

3. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto ed approvato in applicazione della deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 emessa da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e successive modifiche ed integrazioni.

4. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

5.1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, tabella 2 , DPR 158/1999.

5.2 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile, è determinata applicando alla superficie imponibile la tariffa per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, tabella 4b, DPR 158/1999. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

6. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

## **Art. 8. Dichiarazione TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio della detenzione o del possesso;



- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere anche:

a) per le utenze di soggetti residenti:

- i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- il numero dei componenti del nucleo familiare come risulta dalle iscrizioni anagrafiche, con esclusione dei congiunti collocati in casa di riposo o istituto di cura purché comprovata da idonea attestazione;
- il numero degli eventuali altri soggetti conviventi stabilmente con il nucleo familiare dichiarante.

b) per le utenze di soggetti non residenti:

- i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- il numero dei soggetti occupanti;

Per tali utenze, in caso di mancata comunicazione sulla situazione degli occupanti presentata nelle forme previste, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due unità.

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere anche:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da coobbligato nel caso di residenti; nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio, dal detentore o dal possessore;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione deve essere presentata:

a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;

- b) entro 60 giorni dalla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo
- c) entro 90 giorni in caso di variazione conseguente al decesso dell'intestatario con indicazione del nuovo intestatario dell'utenza.

7. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al comma 6.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

8. La dichiarazione, redatta su appositi moduli pubblicati sul sito web del Comune o disponibili presso l'ufficio tributi, deve essere sottoscritta dal dichiarante e presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto) o da ogni altro dato certo in suo possesso.

11. La cessazione delle utenze può avvenire anche a cura del Comune, qualora sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.

12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

13. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

## **Art. 9. Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso dei locali ed aree.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso dei locali ed aree, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al precedente art. 8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto a tale termine, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

## **Art.10. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa**

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio, purché fisicamente separata dalle altre e singolarmente di estensione non inferiore al 20% della superficie complessiva del medesimo compendio.

## **Art. 11. TARI per le istituzioni scolastiche statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147/2013).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi del PEF che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.

## **Art. 12. Tariffa giornaliera della TARI**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. (comma 662, art. unico legge 147/2013).
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ed è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone unico, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
5. Gli esercenti il commercio, anche temporanei, su area pubblica presso i mercati ed i posteggi isolati, sono tenuti al pagamento della tariffa giornaliera, in quanto produttori di rifiuti urbani; sono esentati gli esercenti e occupanti che provvedono autonomamente allo smaltimento del rifiuto prodotto e in regola con il pagamento del Canone Unico.
6. Per gli occupanti di area pubblica e privata in occasione di manifestazioni, fiere e sagre, patrocinate dal Comune, la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel Canone unico.
7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147/2013).

### **Art. 13. Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (comma 666, art. unico legge 147/2013).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

### **Art. 14. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 20% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno precedente e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto / il possesso dell'apposita compostiera.

### **Art. 15. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte

variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### **Art. 15 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 **comma 1 del presente Regolamento** e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, **utilizzando il modello predisposto dallo stesso**, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione **redatta secondo il modello predisposto dall'Ente che verrà pubblicato sul sito del Comune**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, **entro i termini del 30 settembre per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022**, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, **redatta su modello predisposto dal Comune**, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati,

salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **Art. 16. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. (comma 656, art. unico Legge 147/2013).

## **Art. 17. Poteri del Comune**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile per la TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. (comma 692, art. unico legge 147/2013).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. (comma 693, art. unico legge 147/2013).

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (comma 694, art. unico legge 147/2013).

4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (comma 646, art. unico legge 147/2013).

## **Art. 18. Riscossione e Accertamento**

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI sono gestite direttamente dal Comune.

2. Il Comune invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento.

3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Giunta Comunale consentendo di norma almeno due rate ovvero più rate da versare comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pec o altra modalità di notifica telematica prevista dalla normativa vigente, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore ai 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica.

5. In caso di inadempimento, il Comune procede ai sensi di quanto previsto dai commi da 792 a 804 della legge 27/12/2019, n. 160 e dell'apposito Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

1. Le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione sono sottratte dai costi del PEF del primo esercizio utile.

## **Art. 19. Ravvedimento operoso**

L'omesso, insufficiente o tardivo pagamento della TARI rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito, può essere regolarizzato tramite l'istituto del Ravvedimento operoso, nei termini e con le sanzioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Art. 20. Sanzioni e interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, entro i termini di cui all'art. 8, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggior somma dovuta, con un minimo di 50 euro.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari di cui all'art. 17 comma 2 nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. A seguito di violazioni sulle somme dovute per il tributo, si applicano gli interessi annui nella misura del

saggio di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 21. Rimborsi, compensazioni e importi minimi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12.00 per anno d'imposta, ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari ad euro 2,00.

## **Art. 22. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia.

## **Art. 23. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/01/2021.



# COMUNE DI MAGREGLIO

Provincia di COMO

## VERBALE N. 14 DEL 20/07/2021

### **OGGETTO: PARERE IN MERITO AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI”.**

La sottoscritta Dott. Ernesta Perego, revisore unico del Comune di Magreglio, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30/06/2020;

**Visto** il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 30/06/2020, sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale del 16/06/2020;

**Dato che:**

- *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie”* in forza dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno”*, in forza dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

**Considerato** che si rende necessario adeguare il regolamento comunale della Tassa Rifiuti (TARI), al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate;

**Richiamato** l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Esaminata** la proposta di deliberazione consiliare n. 30 del 20/07/2021 concernente la modifica del regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

**Vista** la normativa in materia e verificata la conformità del regolamento proposto, adeguato alle disposizioni normative vigenti;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,

## ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI" e del nuovo regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), che di essa forma parte integrante e sostanziale, adeguato dagli uffici comunali alle modifiche al decreto ambientale di cui al D.lgs 152/2006 introdotte dal D.lgs 116/2020.

Barzanò, 20 Luglio 2021

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Ernesta Perego

